

**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO FRA I COMUNI DI
PISOGNE – ZONE – MARONE – SALE MARASINO – SULZANO –
MONTE ISOLA – OME – MONTICELLI BRUSATI
E LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO**

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

(Art. 18, decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed art. 1, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

Allegato "B"
alla delibera di Consiglio c.l.e.
n. 37 del 30/11/2011
IL SINDACO
Aurelio [firma]
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, del 30/11/11.

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**
- Art. 3 – Composizione e durata**
- Art. 4 – Organizzazione e funzionamento**
- Art. 5 – Rapporti con le amministrazioni comunali**
- Art. 6 – Funzioni del Presidente del Consiglio Tributario**
- Art. 7 – Obblighi dei componenti**
- Art. 8 – Compensi dei componenti**
- Art. 9 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario**
- Art. 10 – Decadenza dell'incarico**
- Art. 11 – Prima convocazione**
- Art. 12 – Entrata in vigore**

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Consiglio Tributario ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
2. Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché dell'art. 1, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, come modificato dall'art. 30, comma 1, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011.
3. Il Consiglio Tributario viene gestito in associazione tra i Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Ome, Monticelli Brusati e la Comunità Montana del Sebino Bresciano tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
4. La Comunità Montana del Sebino Bresciano svolge la funzione di ente capofila.

Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Il Consiglio Tributario svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) supporta i comuni convenzionati nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
 - b) relaziona ai comuni convenzionati in merito alle attività svolte ed i risultati conseguiti;
 - c) propone ai comuni convenzionati eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.

Art. 3 – Composizione e durata

1. Il Consiglio Tributario è composto da un componente nominato da ogni Comune convenzionato e dalla Comunità Montana.
2. I componenti del Consiglio Tributario sono nominati da ogni comune convenzionato con deliberazione della Giunta Comunale. Per motivate e comprovate esigenze organizzative è sempre ammessa la sostituzione di singoli componenti del Consiglio Tributario.
3. I componenti del Consiglio Tributario rimangono in carica per il periodo stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il Consiglio tributario è composto da funzionari responsabili di posizione organizzativa o di servizio o, comunque, operanti negli ambiti di intervento individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.
5. Per le finalità attuative proprie del presente regolamento, alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati sia funzionari di ogni comune convenzionato sia funzionari che svolgono mansioni direttive di enti o istituzioni pubbliche quali, ad esempio:
 - a) il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - b) il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;

- c) il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- d) il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato;

Art. 4 – Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. La riunione può essere promossa anche a seguito di richiesta scritta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti in carica. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
2. Il Consiglio Tributario si riunisce almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri del Consiglio Tributario per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica con ricevuta di avvenuta lettura, almeno 10 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore. In sede di prima convocazione, successiva alla nomina, si applica l'art. 10 del presente regolamento.
3. Alle riunioni del Consiglio Tributario possono assistere, senza diritto di voto, i Sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati. Alle stesse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso lo chieda per esporre le sue ragioni.
4. Le riunioni del Consiglio Tributario sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del Vicepresidente.
5. Nel corso della prima riunione, il Consiglio Tributario nomina, a maggioranza dei presenti, un Presidente e un Vice-Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio Tributario vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, con facoltà di utilizzarne le relative dotazioni strumentali. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da un funzionario indicato dai Comuni o dalla Comunità Montana.
7. Il Presidente del Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici comunali qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
8. Di ciascuna seduta o riunione, a cura del Segretario o da un componente del Consiglio Tributario appositamente incaricato dal Presidente con funzioni di Segretario, deve essere redatto il verbale. Il verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario e conservato, a cura del Presidente, unitamente al registro cronologico dei verbali.

Art. 5 – Rapporti con le amministrazioni comunali

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Gli uffici comunali sono tenuti a dare tempestivamente riscontro alle richieste di cui sopra, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge previsti dall'art. 2.
3. Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, altresì, tramite gli addetti del Servizio Entrate, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti Pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Art. 6 – Funzioni del Presidente del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Consiglio Tributario Associato, i singoli Comuni e la Comunità Montana del Sebino.
2. Il Presidente coordina le attività, convoca le sedute, formula l'ordine del giorno, dirige la discussione durante le sedute, pone in votazione le proposte, dichiara l'esito delle votazioni, approva e firma i verbali delle sedute.
3. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 7 – Obblighi dei componenti

1. I componenti del Consiglio Tributario e chiunque dovesse presenziare alle riunioni dello stesso sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio per tutto quello che attiene la conoscenza degli elementi, dei dati e delle notizie riguardanti i contribuenti, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. E' fatto obbligo a ciascun componente del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta qualora venga esaminata la propria posizione fiscale ovvero: del proprio coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile, di persone con le quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economico/professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con voto determinante.

Art. 8 – Compensi dei componenti

1. La funzione di componente del Consiglio Tributario è svolta a titolo gratuito.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborsi spese.

Art. 9 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente in appositi locali messi a disposizione dalla Comunità Montana del Sebino.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Art. 10 – Decadenza dall'incarico

1. I componenti del Consiglio Tributario decadono dalla nomina nei seguenti casi:
 - a) sopraggiunta causa di incompatibilità;

- b) violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 8;
- c) dimissioni.

Art. 11 – Prima convocazione

1. Il Segretario della Comunità Montana del Sebino provvede alla convocazione della prima riunione del Consiglio Tributario.
2. Nella prima riunione funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età. Il Segretario della Comunità Montana è incaricato di verbalizzare e di assicurare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.